

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 agosto 2001, n. 0292/Pres.

Regolamento recante i criteri per la concessione delle sovvenzioni per finalità istituzionali di interesse agricolo ai sensi dell'articolo 1, lettere a) e c), della legge regionale 8 giugno 1978, n. 56.⁽¹⁾

(1) Si riporta qui di seguito l'articolo 3 bis del D.P.Reg. 7/4/2005, n. 088/Pres. come aggiunto dall'art. 1, D.P.Reg. 8/11/2005, n. 0389/Pres. (B.U.R. 23/11/2005, n. 47):

<<Art. 3 bis
(Norma transitoria)

1. Ai procedimenti in corso a seguito della presentazione delle relative domande entro il 31 marzo 2005, si applica il D.P.Reg. 6 agosto 2001, n. 0292/Pres. nel testo vigente a tale data.>>.

Art. 1

1. I richiedenti le sovvenzioni di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1978, n. 56, così come modificato dalla legge regionale 27 maggio 1997, n. 22, devono essere suddivisi nelle seguenti due categorie:

a) organismi che svolgono attività di sviluppo e di assistenza nei riguardi dei lavoratori agricoli, nonché organismi che curano lo sviluppo e l'assistenza nel campo della cooperazione agricola;

b) altri organismi, associazioni ed enti che richiedano sovvenzioni per attività gestionali o per specifici programmi rivolti all'agricoltura regionale.

2. Con la deliberazione della Giunta regionale di assegnazione delle sovvenzioni o, in caso di delega ai sensi dell'articolo 6, comma 1 quater, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come da ultimo modificata dall'articolo 2, comma 6, della legge regionale 30 marzo 2001, n. 10, nell'ambito del documento programmatico di cui all'articolo 6, comma 1, della medesima legge regionale n. 18/1996,

devono essere fissate le rispettive aliquote dello stanziamento dell'apposito capitolo di bilancio da destinarsi a ognuna delle due categorie di cui al comma 1.

Art. 2

1. Con l'atto di cui all'articolo 1, comma 2, devono essere fissate le aliquote dello stanziamento, riservato alla categoria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), da assegnarsi rispettivamente a favore delle organizzazioni professionali agricole (OO.PP.AA.) e a favore degli organismi che operano nel settore della cooperazione agricola.

Art. 3

1. Lo stanziamento destinato alle OO. PP. AA. viene riservato agli organismi operanti istituzionalmente a livello regionale. ⁽¹⁾

2. Per tutti i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), l'80% dello stanziamento riservato deve essere suddiviso tra tutti i richiedenti in proporzione al numero di imprese agricole, a ognuno di essi aderente, la cui Produzione Lorda Vendibile (P.L.V.) annua risulti superiore a 40 milioni di lire; il residuo 20% deve invece essere suddiviso tra i richiedenti medesimi in proporzione al numero di imprese agricole aderenti con P.L.V. uguale o inferiore a detto importo di lire 40 milioni. La sovvenzione totale da assegnare a ciascuna organizzazione od organismo richiedente deve risultare pertanto dalla somma dei due importi così ricavati.

3. Per la determinazione della P.L.V. si deve fare riferimento al volume di affari determinato ai fini I.V.A. maggiorato, qualora non già conteggiati, dei redditi complementari, degli aiuti agro-ambientali e agro-forestali e delle integrazioni al reddito previste dalla normativa vigente.

4. Il numero di imprese agricole aderenti a ogni organizzazione professionale od organismo cooperativistico, suddiviso nei predetti due scaglioni di P.L.V. così come

determinati ai sensi dei commi 2 e 3, deve essere all'uopo comunicato dai soggetti medesimi, mediante dichiarazione a firma del proprio legale rappresentante, all'atto della presentazione della domanda di sovvenzione.⁽²⁾

(1) Comma sostituito da art. 1, DPRReg. 7/4/2005, n. 088/Pres. (B.U.R.) 27/4/2005, n. 17)

(2) Aggiunte parole da art. 2, DPRReg. 7/4/2005, n. 088/Pres.

Art. 4

1. Per la concessione delle sovvenzioni ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), l'ammontare delle sovvenzioni medesime deve essere determinato in uguale misura percentuale rispetto alla spesa ammissibile, sia per quanto riguarda le spese gestionali che per i programmi specifici; detta percentuale non può comunque eccedere il 90% della spesa ammissibile stessa.

Art. 5

1. E' ammessa la compensazione degli importi tra le ripartizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 qualora ricorrano condizioni di disponibilità di fondi all'interno delle ripartizioni medesime.

Art. 6

1. Ai fini di una valutazione complessiva, devono essere prese in considerazione le domande pervenute alla Direzione regionale dell'agricoltura entro il 31 marzo di ogni anno, a termini di legge.

2. Agli effetti dell'erogazione della sovvenzione il beneficiario è tenuto a presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello del decreto di concessione della sovvenzione medesima, la documentazione prevista dall'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.⁽¹⁾

(1) Comma aggiunto da art. 3, DPRReg. 7/4/2005, n. 088/Pres. (B.U.R.) 27/4/2005, n. 17)

Art. 7

1. Il Regolamento approvato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 5 luglio 2000, n. 0228/Pres., registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2000, al Registro 1, foglio 30, è abrogato.